



COMUNE DI MURA

Provincia di Brescia

Codice Ente: 10365

DELIBERAZIONE N°8/2023



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

**OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
T.A.R.I. PER L'ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitre**, addì 28 del mese di Aprile alle ore 19:15 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Nome	Presente	Assente
FLOCCHINI NICOLA ANGIOLA	X	
FREDDI ROBERTO	X	
VEITH FABIO	X	
BERTELLI SIMONE	X	
CECCARELLI EMANUELE	X	
CRESCINI FRANCESCA	X	
RAVANI MARCO		X
FIORI LUISELLA	X	
TEOTTI EDOARDO		X
REGUITTI SUSANNA	X	
STAGNOLI SABRINA		X
TOTALI	8	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Avv. Giovanni Antonio Cotrupi il quale provvede fra l'altro alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Nicola Angiola Flocchini, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

**OGGETTO: ESAME E APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA
T.A.R.I. PER L'ANNO 2023**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile dell'atto;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nicola Angiola Flocchini

RICORDATO che in data 10 aprile 2014 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06/14 in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, fu istituita nel Comune di MURA a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (**IUC**), che si componeva dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articolava nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022) recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (**IUC**) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (**TARI**);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla **Legge n. 15 del 25 febbraio 2022**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022; che al comma 5-quinquies dell'art. 3 recita: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*".

VISTO il regolamento vigente per l'applicazione della tassa sui rifiuti **TARI**;

RICORDATO che la **TARI**:

- Opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs.n.504/1993 nonché della Tariffa di igiene ambientale di cui alla D.Lgs. N.22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. N.152/2006;
- Assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva.

- Fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del d.lgs.n.504/1992;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe che:

- E' stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- Le utenze sono state suddivise in **domestiche** e **non domestiche**, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- È stato redatto e predisposto il **Piano Finanziario** per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno **2023** di cui in allegato e formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, con un costo complessivo di **€. 105.000,00** suddiviso in costi fissi totali **€. 54.034,00** e costi variabili totali **€. 50.966,00**;
- L'entrata delle Utenze Domestiche copre i costi per il **55,00%** mentre quella delle Utenze non Domestiche copre i costi per il **45,00%**, con la copertura dei costi pari al **100%**;
- La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

DATO ATTO che per la redazione del Regolamento TARI (approvato nel 2021), per il calcolo del PEF 2023 e delle tariffe TARI 2023 si è tenuto conto delle disposizioni dettate dal nuovo metodo di **ARERA** (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente), di cui alla deliberazione n. 363 del 03.08.2021, con le modalità previste dal metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

VISTI i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE

- 1) Il piano finanziario per la gestione dei rifiuti solidi urbani per l'anno **2023** nel prospetto di cui in allegato sotto la lettera **A)** formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato, che prevede un costo complessivo di **€. 105.000,00** suddiviso in costi fissi totali **€. 54.034,00** e costi variabili totali **€. 50.966,00**.
 - 2) Di approvare per l'anno **2023** le tariffe indicate nei prospetti allegati B)-B1-B2-B3 per le **utenze NON domestiche** e nei prospetti allegati C)-C1) per le utenze **domestiche**;
 - 3) Di stabilire che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze (www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023;
 - 4) Di stabilire il pagamento in due rate al 31 luglio e 30 novembre dell'anno 2023.
- Di dichiarare con separata votazione avente il seguente risultato: voti favorevoli n.8 contrari nessuno, astenuti nessuno immediatamente esecutiva la presente deliberazione;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Nicola Angiola Flocchini

Il Segretario Comunale
Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

Giovanni A. Cotrupi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n.267

Mura li, 28 APR 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

Giovanni A. Cotrupi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesata deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio del Comune di Mura per quindici giorni consecutivi.

Mura li, 18 MAG 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Avv. Giovanni Antonio Cotrupi

Giovanni A. Cotrupi